

**ACCORDO ex art. 15 L. n. 241/90 e ss.mm.ii.**

**TRA**

**SOCIETA' DELLA SALUTE VALDINIEVOLE**

**E**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO FERRUCCI"**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaventitrè \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**TRA**

Società della Salute Valdinievole, di seguito individuato come "SDS" codice fiscale 91025730473, con sede in Pescia in Via Cesare Battisti 37 nella persona del Direttore Dott. Stefano Lomi;

**E**

L'Istituto Comprensivo Statale "Francesco Ferrucci" di seguito indicato/a come "Istituto Comprensivo", codice fiscale 80007970470 con sede in Larciano, Via Puccini, 96 nella persona della Dott.ssa Federica Bonacchi in qualità di Dirigente Scolastico;

**PREMESSO che:**

- Con specifica nota prot. n. 5994/2023 l'Istituto Comprensivo ha richiesto ad SDS la collaborazione nello sviluppo di un progetto sperimentale, di carattere interdisciplinare, che attraverso il raccordo di didattica e attività motoria riesca ad affrontare in modo più efficace alcune situazioni di fragilità presenti nell'ambiente scolastico. Tale richiesta nasce appunto dall'esigenza di far fronte a particolari bisogni formativi ed educativi, in accordo con il personale medico-specialistico UFSMIA, ed ha la finalità di agevolare i processi inclusivi di apprendimento utili per offrire risposte adeguate ed efficaci ai bisogni di tutti e di ciascuno;

-La richiesta dell'Istituto Scolastico si inquadra nell'ambito delle finalità statutarie e delle funzioni specificatamente demandati alla Società della Salute con particolare riferimento alla necessità di programmazione di attività territoriali coerenti con i bisogni di salute della popolazione, anche in un rapporto di stretta collaborazione e coinvolgimento con le comunità e le istituzioni presenti sul territorio;

**VISTO CHE:**

-l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

-un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

-entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo e che tale interesse può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

-con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 06.12.2023 è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocinii ex art. 12 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. con il quale all'art. 14 si disciplina la facoltà per SDS di concludere accordi con le Pubbliche amministrazioni secondo quanto disciplinato dall'art. 15 della Legge n. 241/90;

-SDS ai sensi dell'art. 71 bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii. è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

-l'Istituto Scolastico è a tutti gli effetti una Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;

**Tutto ciò premesso,  
si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1 (Premessa)**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo;

**Art. 2 (Obiettivo)**

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., disciplina il rapporto di collaborazione tra SDS e l'Istituto Scolastico per l'attivazione di un progetto sperimentale, di carattere interdisciplinare, in grado di fornire risposte adeguate ed efficaci ai bisogni espressi soprattutto da studenti con particolare fragilità, anche in rapporto con il gruppo-classe.

**Art. 3 (Attività ed impegni reciproci)**

In virtù del presente Accordo le Parti si impegnano sin d'ora ad improntare il rapporto di collaborazione alla massima fiducia e trasparenza, facendosi carico ognuna delle responsabilità inerenti l'attuazione delle azioni previste dal progetto.

Nello specifico l'Istituto scolastico si impegna in particolare a:

- Formalizzare il rapporto di collaborazione con l'associazione/ente responsabile delle azioni previste dal progetto, stabilendone le reciproche responsabilità/obblighi;
- Monitorare costantemente il progetto valutandone l'efficacia sulla popolazione scolastica interessata, coordinandosi a tal fine con i servizi sociali SDS e con UFSMIA;
- Rendicontare il contributo assegnato di cui al successivo articolo ad SDS presentando i necessari documenti contabili a supporto delle spese effettuate

SDS si impegna in particolare a:

- Erogare il contributo secondo le modalità di cui al successivo articolo, sulla base della richiesta pervenuta dall'Istituto scolastico;
- collaborare con l'Istituto scolastico nel monitoraggio continuo del progetto al fine di valutarne l'efficacia in ordine agli obiettivi stabiliti

Si precisa che SDS resta estranea alla gestione effettiva delle azioni progettuali e quindi da ogni forma di responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da una non conforme realizzazione delle stesse

**Articolo 4 (Oneri)**

Per la realizzazione del progetto oggetto dell'accordo tra le due parti, SDS si impegna a versare all'Istituto Scolastico, in una unica soluzione, la somma di € 4.460,00 che dovrà essere debitamente rendicontata da parte della scuola attraverso la presentazione di documentazione contabile "a

supporto”. Su specifica richiesta della scuola, l'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità in deroga a quanto sopra:

- il 40% dell'importo al momento dell'avvio del progetto dichiarato dal soggetto;
- il 40% dell'importo, previa presentazione della rendicontazione della metà dell'importo del contributo assegnato;
- il 20% ad ultimazione del progetto e previa presentazione dell'intera rendicontazione.

#### **Art. 5 (Durata)**

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua stipulazione e avrà durata corrispondente alla conclusione delle attività progettuali.

#### **Art. 6 (Modalità di gestione)**

L'accordo sarà gestito secondo principi di massima fiducia e trasparenza nei rapporti tra le parti e con obiettivi improntati all'efficacia e alla efficienza delle azioni in relazione agli obiettivi dati

#### **Art. 7 (Trattamento dati personali)**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nel presente accordo e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE numero 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

#### **Art. 8 (Spese contrattuali e registrazione)**

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ed è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.

#### **Art. 9 (Trasparenza)**

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Luogo .....

Data ...../...../.....

FIRMA DIGITALE  
dei legali rappresentanti

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l'art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"*